



REGOLAMENTO per l'iscrizione all'ALBO FORNITORI dell'I.C.E.

Art. 1. Istituzione dell'Albo Fornitori.

L'ICE ha istituito un Albo dei Fornitori, presso l'Area Approvvigionamenti e Contratti, allo scopo di pre-qualificare i fornitori, per l'invito alle procedure di spesa in economia ai sensi dell'art. 5 del RE.SP.E., Regolamento delle Spese in Economia dell'ICE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n.145 del 25.06.2003, successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.383/03 del 26.11.2003 dell'ICE.

L'iscrizione all'Albo è consentita a: imprese individuali e collettive legalmente costituite con sede in Italia, od in Stati aderenti all'Unione Europea, Stati sottoscrittori degli accordi multilaterali sugli appalti pubblici vigenti, nonché persone fisiche e/o liberi professionisti cittadini italiani o di uno dei predetti Stati.

Art. 2. Struttura dell'Albo Fornitori.

L'Albo Fornitori I.C.E. è suddiviso in 5 macro-settori merceologici, al loro interno distinti in settori, categorie merceologiche e sotto-categorie di prodotti/servizi. La suddivisione in macro-settori è la seguente:

- Macro-Settore A ▶ ORGANIZZAZIONE MOSTRE E FIERE;
- Macro-Settore B ▶ FORNITURE UFFICIO;
- Macro-Settore C ▶ MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO;
- Macro-Settore D ▶ LAVORI E/O MANUTENZIONI;
- Macro-Settore E ▶ SERVIZI E CONSULENZE.

È possibile richiedere l'inserimento in più di uno dei settori merceologici sopra indicati, e conseguentemente in più categorie e/o sotto-categorie di pertinenza. L'elenco dettagliato della suddivisione merceologica è disponibile sul portale istituzionale, www.ice.gov.it, nella sezione dedicata all'iscrizione all'albo fornitori.

Art. 3. Requisiti per richiedere l'iscrizione.

I **requisiti minimi** per ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori sono i seguenti:

- a. svolgimento dell'attività da almeno *2 anni (per le aziende)*;
- b. fornire un prodotto/servizio che costituisca interesse per l'Amministrazione (a tale scopo risulta utile la consultazione dell'elenco completo delle categorie merceologiche);
- c. non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente regolamento;
- d. essere in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione della criminalità mafiosa, di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle imposte e tasse;
- e. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, e non avere in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di uno dei predetti stati;
- f. che il legale rappresentante/libero professionista non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- g. essere in possesso delle abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze, necessarie per lo svolgimento delle prestazioni, richieste dalla normativa in vigore per la categoria interessata.

N.B. Tutti i form compilati on line costituiscono dichiarazione sostitutiva delle informazioni inseritevi e ricoprono i requisiti di cui alla lettera c, d, e, f del presente articolo.



Art. 4. Istruzioni per richiedere l'iscrizione.

L'iscrizione all'albo fornitori viene richiesta effettuando l'inserimento dei propri dati direttamente su un applicativo on line, cui si accede dal sito www.ice.gov.it.

Sulla pagina dedicata all'albo fornitori sono presenti: il link all'applicativo on line, il presente regolamento e l'elenco delle categorie merceologiche in cui è possibile chiedere l'inserimento. Cliccando sull'apposito link, si accede all'applicativo on line, se si sta effettuando l'iscrizione per la prima volta, occorre entrare in modalità "Nuova Iscrizione" e scegliere la tipologia: Azienda o Libero professionista.

In questo modo si accede all'anagrafica, composta da diverse schermate in cui inserire i propri dati. Dopo aver compilato ogni pagina si accede alla successiva cliccando sul pulsante "Successiva". Alcuni campi sono obbligatori, per cui la mancata o scorretta compilazione non consente di passare alla schermata successiva. Sulla ultima schermata è richiesta la scelta di username e password che permettono al fornitore iscritto di accedere alla propria anagrafica in qualsiasi momento per l'aggiornamento dei propri dati. Per salvare i dati inseriti si deve cliccare su "Invia dati", in questo modo il sistema registra le informazioni inserite come "Richiesta di iscrizione".

Requisiti per l'ottenimento della qualifica di fornitore (artt. 5-6-7-8)

Art. 5. Documentazione richiesta.

La richiesta di iscrizione effettuata on line verrà convalidata dall'ufficio preposto con la certificazione del fornitore, solo a ricevimento della documentazione di seguito indicata.

I **liberi professionisti e le persone fisiche** devono inviare all'ufficio albo fornitori la scheda anagrafica firmata, il proprio **Curriculum vitae**, nonché fotocopia di un documento di identità valido (art.38-DPR 445/2000);

Le **imprese** (individuali e collettive) legalmente costituite, devono inviare la scheda anagrafica firmata, copia del documento di identità valido del legale rappresentante, ed inoltre i seguenti documenti:

1. Bilanci relativi all'ultimo biennio, per le società con l'obbligo di redigerli e depositarli;
2. Dichiarazione IVA relativa all'ultimo biennio, ove non sussista l'obbligo del bilancio;
3. Principali lavori eseguiti negli ultimi 2 anni e referenze dei principali clienti;
4. Certificazione del sistema di qualità ISO 9001 in vigore (se posseduta), in copia conforme all'originale;
5. Certificazione SOA (se posseduta), in copia conforme all'originale.
6. Solo per le società cooperative/consorzi di cooperative: Certificato di iscrizione all'Albo delle società cooperative (istituito con D.M. 23/06/2004, pubblicato nella G.U. n.162 del 13/07/2004), in copia conforme o dichiarazione sostitutiva (inserire gli estremi di tale iscrizione nel campo "Iscrizione albo professionali" nell'applicativo on line);

N.B. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di tutte le certificazioni richieste, come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n.445 del 28/12/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Quelle che abbiano ad oggetto la certificazione antimafia devono essere rilasciate da tutti i soggetti indicati nell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.490/1994.

Art. 6. Documentazione speciale.

Per alcune categorie merceologiche, di seguito dettagliate, sono richiesti ulteriori documenti.

- Per la **categoria merceologica A01 - I Allestimenti fieristici** la scheda anagrafica contiene anche informazioni tecniche sulla struttura aziendale e sugli allestimenti realizzati, tuttavia le aziende interessate a questa categoria devono allegare anche i seguenti documenti:
 - 1) Le referenze relative ai principali allestimenti realizzati nell'ultimo biennio, un dettaglio con tutte le caratteristiche tecniche degli allestimenti più rappresentativi, eventualmente integrate da documentazione fotografica (è consigliato indicare informazioni dettagliate su almeno un allestimento realizzato per ciascuna area geografica per la quale si richiede l'iscrizione);



2) *Elenco delle attrezzature possedute ed estensione di stabilimenti e magazzini.*

Attenzione - L'inscrizione nella categoria A01 sarà certificata¹ dall'ufficio Albo Fornitori solo a seguito di parere positivo da parte dell'ufficio P.A.G. (Progettazione Allestimenti e Grafica) della sede centrale. Tale ufficio valuta la capacità tecnica dell'azienda richiedente sulla base di idonea documentazione (di cui al precedente punto 1) fornita dalla stessa, da cui risultino le specifiche relative ai principali allestimenti realizzati. A seguito di tale valutazione vengono individuati i parametri di iscrizione, relativamente a: *Superficie in mq, Area geografica e Materiali utilizzati*, in base ai quali l'azienda iscritta sarà oggetto di selezione ai fini dell'invito alle gare di allestimento esperite dall'ICE (per importi inferiori alla soglia comunitaria).

□ Per la **categoria merceologica A02 - Trasporti e Traslochi** dovrà essere inviata:

Copia conforme o autocertificazione della descrizione all'Albo interprovinciale degli spedizionieri o dei trasportatori (tale informazione inoltre dovrà essere inserita nel campo *iscrizione albi professionali* presente sulla *anagrafica on line*).

In particolare l'ICE richiede il possesso della descrizione all'albo interprovinciale sopra menzionato per l'inscrizione nella categoria relativa ai Traslochi, in mancanza l'azienda non potrà essere iscritta in tale categoria.

Art. 7. Modalità e termini di presentazione della documentazione cartacea.

Una volta effettuato l'inscrizione dei propri dati on line, la società richiedente dovrà obbligatoriamente inviare la documentazione richiesta (indicata agli artt. 4, 5 e 6) all'ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero - Area Approvvigionamenti e Contratti, Via Liszt, 21 - 00144 Roma+, entro il **termine di 60 giorni** dalla data in cui è stato effettuato l'inscrizione on line. Trascorso tale periodo, la richiesta di iscrizione sarà considerata nulla e l'anagrafica inserita on line verrà cancellata dal competente ufficio.

Art. 8. Società straniera.

Le società con sede nei Paesi dell'Unione Europea o nei Paesi Terzi, sottoscrittori degli accordi multilaterali sugli appalti pubblici, devono produrre l'equivalente dei documenti richiesti alle aziende italiane (ove applicabili), tradotti in lingua italiana.

Art. 9. Istruttoria documentale e controlli d'ufficio.

Nel caso in cui la documentazione prodotta risulti incompleta od irregolare, entro il termine di 30 giorni dalla consegna, l'azienda richiedente ne riceve comunicazione scritta, preferibilmente per posta elettronica.

L'iscrizione può essere rifiutata qualora la struttura dell'azienda richiedente non sia ritenuta idonea e/o l'attività non rivesta interesse per l'Istituto.

Si rende noto che, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, l'Istituto procede ad effettuare **idonei controlli anche a campione** sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'azienda, attraverso ogni accertamento ritenuto utile, ivi compresi sopralluoghi presso la sede aziendale e/o lo stabilimento di lavorazione.

La mancata corrispondenza del dichiarato comporta la sospensione o la cancellazione e, a seconda della gravità della violazione, la denuncia alla Procura della Repubblica.

Art. 10. Comunicazione di avvenuta iscrizione.

Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, l'Istituto comunica al richiedente l'accoglimento della richiesta di iscrizione nell'Albo Fornitori, nelle categorie prescelte dall'azienda a mezzo lettera raccomandata a firma del dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti, indirizzata alla sede indicata nel campo *indirizzo di spedizione documenti di gara*.

Solo a seguito della consegna dei documenti da parte del fornitore richiedente l'iscrizione stessa

¹ Trattasi di terminologia ad uso interno e non di certificazioni da parte di Organismi di Certificazione.



diviene effettiva. Pertanto il solo inserimento on line non consente la possibilità di essere oggetto di selezione ai fini dell'invito alle gare indette dall'ICE, per importi inferiori alla soglia comunitaria.

Art. 11. Obbligo di informazione e aggiornamento anagrafica.

I soggetti iscritti all'Albo hanno l'obbligo di comunicare all'Istituto ogni variazione dei dati e delle informazioni inserite nell'anagrafica aziendale, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle predette variazioni, pena l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 15 che seguono.

Ogni variazione dovrà essere immediatamente inserita nell'anagrafica on line, accedendovi con username e password personali in modalità "Modifica dati".

I campi denominazione sociale e sede legale non possono essere modificati dal fornitore, ma soltanto dal competente ufficio ICE, che ne dovrà ricevere notifica scritta, accompagnata da copia conforme dell'atto con cui è stata adottata la relativa variazione da parte del fornitore iscritto.

Art. 12. Aggiornamento dell'Albo Fornitori.

Ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, art. 35 comma 1, l'Area Approvvigionamenti e Contratti provvede con periodicità alla revisione dell'Albo, riservandosi di richiedere agli iscritti l'aggiornamento delle informazioni.

La richiesta di aggiornamento viene inoltrata in automatico dal sistema tramite l'invio di e-mail, all'indirizzo indicato nel campo sede legale, trascorsi 12 mesi dal precedente aggiornamento o dalla prima iscrizione.

Anche in mancanza di variazione il fornitore è **obbligato** ad effettuare l'aggiornamento, collegandosi alla propria anagrafica on line ed effettuando il salvataggio dei dati. Solo a seguito del salvataggio, infatti, il sistema memorizza l'accesso come avvenuto aggiornamento.

Il mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di aggiornamento, è causa di cancellazione immediata dall'Albo Fornitori, secondo quanto previsto dall'art.15 del presente Regolamento.

Criteri per il mantenimento della qualifica di fornitore (artt. 13-14-15)

Art. 13. Valutazione dei fornitori iscritti.

Tutti i fornitori iscritti e certificati cui venga affidata la fornitura di un bene, la prestazione di un servizio, o la realizzazione di un lavoro per l'Istituto, sono oggetto di valutazione da parte del funzionario ICE/ ufficio ICE che sia incaricato della gestione del contratto.

Tale valutazione è espressa in voti da 1 a 5 (1 molto scarso, 2 insufficiente, 3 sufficiente, 4 buono, 5 ottimo). Per ciascuna tipologia di fornitura saranno previsti diversi elementi di valutazione qualitativa, per cui per ogni contratto sarà effettuata una media rispetto ai diversi elementi valutati.

Inoltre, nel caso in cui un fornitore stipuli più di un contratto con l'Amministrazione sarà oggetto di più valutazioni, delle quali saranno riportati valori sintetici di minimo e massimo. Tali valori saranno utilizzati ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo e dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 15 che seguono.

Art. 14. Sospensione dell'iscrizione.

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo Fornitori viene sospesa per un periodo di tempo, non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, qualora il fornitore riporti valutazioni massime inferiori a 3 non riporti almeno una valutazione qualitativa pari a 3.

La sospensione può essere disposta anche quando si verifichi un'omissione di comunicazione delle variazioni riguardanti le informazioni contenute nell'anagrafica aziendale, se il fornitore abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con l'Istituto (fino al termine dello stesso), o qualora il fornitore si renda colpevole di ritardi nelle consegne, collaudi negativi, risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nell'esecuzione del contratto affidatogli.

Il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti, e può essere revocato per: decorrenza del termine in esso indicato, quando l'interessato dia prova



documentata che sono decadute le condizioni che ne hanno determinato l'adozione, ovvero può essere tramutato in cancellazione, quando sia accertato che tali condizioni non sono decadute.

Art. 15. Cancellazione.

La cancellazione dall'Albo Fornitori viene disposta qualora il fornitore iscritto si trovi inottemperante ad una delle situazioni descritte dall'art.3 del presente regolamento, per cessazione dell'attività e qualunque altra causa di incompatibilità con la partecipazione alle gare, se il soggetto iscritto abbia già subito provvedimento di sospensione non revocato od abbia riportato almeno 3 provvedimenti di sospensione nell'arco di 3 anni, ed in ogni caso su richiesta dell'interessato.

L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di cancellare gli iscritti che siano esclusi dalle gare da parte di altre Amministrazioni Statali, si rendano colpevoli di ripetute inadempienze contrattuali, radicale cambiamento della produzione, manifesto e perdurante disinteresse a contrattare (mancata risposta, non motivata, ad almeno tre richieste di preventivo), e comunque qualora non diano riscontro alla revisione periodica.

È data facoltà al soggetto cancellato di presentare istanza per una nuova iscrizione trascorso un periodo non inferiore a tre anni dalla data del relativo provvedimento.

Inoltre il provvedimento di cancellazione può essere emesso in presenza di valutazioni qualitative massime, riferite ad un anno solare, che non raggiungano in nessun caso il livello 2.

Il Provvedimento di cancellazione è adottato dal direttore del Dipartimento Amministrazione, Finanza e Controllo su proposta del dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti.

Art. 16 Comunicazione di avvenuta cancellazione o sospensione.

L'Istituto, entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti menzionati nei precedenti articoli, comunica al soggetto interessato, a mezzo lettera raccomandata, l'avvenuta sospensione o cancellazione, dandone adeguata motivazione, eccetto nei casi di accertata irreperibilità del destinatario del provvedimento medesimo.

Art. 17 Partecipazione alle procedure in economia.

L'iscrizione all'albo fornitori consente di ricevere richiesta di preventivo, in occasione di gare esperite dall'ICE per importi inferiori alla soglia comunitaria, ai sensi del proprio RE.SP.E (Regolamento delle spese in Economia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n.145 del 25/06/2003, successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 383/03 del 26/11/2003, che resterà in vigore fino ad emanazione del *Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici*, di cui all'art. 5 del D.Lgs.163/06.

L'Istituto si riserva di decidere la convocazione dei soggetti iscritti sulla base di valutazioni che tengono conto sia delle potenzialità aziendali sia di una rotazione degli inviti tra gli iscritti all'Albo per la medesima categoria merceologica, nonché delle valutazioni di cui al precedente art.13.

N.B. L'iscrizione stessa di per sé non comporta alcun automatico titolo a ricevere gli inviti.

Art. 18 Trattamento dei dati personali.

Tutti i dati dei quali l'ICE entri in possesso in esecuzione del presente regolamento saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Art. 19 Disposizioni finali.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento troveranno applicazione anche nei riguardi di procedure di acquisto per via telematica, ove compatibili con le stesse.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia.